



**COMUNE DI SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95000 - 95117 - 95026 - FAX 0534.95595

Email : urp.sambro@cosea.bo.it

***REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI E PER GLI
INCARICHI ESTERNI***

*Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 25 maggio 2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 15 luglio 2013*

INDICE

- Art.1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2 – Modalità di esecuzione in economia
- Art.3 – Lavori pubblici in economia
- Art.4 – Lavori d’urgenza
- Art.5 – Lavori di somma urgenza
- Art.6 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art.7 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art.8 – Servizi e forniture in economia
- Art.9 – Applicazione principi di trasparenza e rotazione
- Art.10 – Procedura per l’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario
- Art.11 – Verifica della prestazione
- Art.12 – Contabilizzazione dei lavori
- Art.13 – Incarichi professionali e di progettazione
- Art.14 – Criteri di offerta per la selezione
- Art.15 – Incarichi per attività socio-culturali, educative e affini
- Art.16 – Incarichi per i servizi legali
- Art.17 – Forma dei contratti
- Art.18 – Entrata in vigore

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, nonché per l'affidamento degli incarichi fiduciari di collaborazione esterna, legali e tecnici, del Comune di San Benedetto Val di Sambro, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs. 163/2006, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, con la CONSIP, nonché ai sensi della L.R. 24.05.2004 n. 11, con il sistema INTERCENT-ER, o nel caso di convenzioni attive, garantendo ed attestando che la prestazione ottenuta dal fornitore extra-convenzione sia più conveniente in termini economici e/o più rispondente alle esigenze del comune, rispetto a quella della convenzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, 6° comma, Legge 448/2001.

Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3
Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, le seguenti tipologie di lavoro, entro i seguenti limiti di importo:

- per lavori di importo non superiore a € 40.000 – in amministrazione diretta.
 - Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 200.000 – mediante cottimo fiduciario.
- a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati
 - b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali
 - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze.
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario,
 - f) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori
 - g) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini
 - h) manutenzione aree verdi, giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco
 - i) manutenzione dei cimiteri
 - j) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - k) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
 - l) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - m) lavori necessari per la compilazione dei progetti;

- n) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - o) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.
 - p) lavori relativi a beni del patrimonio culturale, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene
 - q) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
 - r) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale ivi compresi i lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
 - s) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - t) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - u) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Per i lavori di importo pari o superiore ai € 40000 Euro e fino a € 200.000, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

Art. 4 ***Lavori d'urgenza***

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art.5
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il tecnico da questi incaricato, dopo essersi recato sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5° del D.P.R. 554/99.
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa.

Art. 6
Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza di cui agli artt. precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art.54, comma 2, del D.Lgs.267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento, per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze del Responsabile del procedimento, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art.7

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.228 del 18.05.2001, i soggetti affidatari dei lavori e dei servizi in economia, possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino i lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, inclusi i servizi di spazzamento neve e spargimento sale;
 - b) alla salvaguardia de paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare a ciascun soggetto individuato come contraente, non può superare i limiti di € 50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 1 a 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata.

Art.8

Servizi e forniture in economia

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi, per importi inferiori a Euro 100.000, per le seguenti voci di spesa:

FORNITURE DI SERVIZI

- 1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti (di cui all'allegato del Codice n. II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale (di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304);
- 3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale (di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73);
- 4) servizi di telecomunicazione (di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752);
- 5) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria (di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing);
- 6) servizi informatici e affini (di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software);

- 7) servizi di ricerca e sviluppo (di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie);
- 8) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti);
- 9) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica (di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864);
- 10) servizi di consulenza gestionale e affini (di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico);
- 11) servizi pubblicitari (di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi);
- 12) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206);
- 13) servizi di editoria e di stampa (di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione);
- 14) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi (di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- 15) servizi alberghieri (di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento);
- 16) servizi di ristorazione (di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale);
- 17) servizi relativi alla sicurezza (di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni);
- 18) servizi relativi all'istruzione (di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie);
- 19) servizi sanitari e sociali (di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative);

- 20) servizi ricreativi, culturali e sportivi (di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche).
- 21) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- 22) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- 23) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- 24) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- 25) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- 26) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- 27) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
- 28) servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia e/o alla fornitura di beni in economia
- 29) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 30) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- 31) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- 32) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

FORNITURE DI BENI:

- 1) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- 2) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- 3) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- 4) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- 5) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

- 6) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- 7) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- 8) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- 9) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- 10) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- 11) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- 12) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- 13) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- 14) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- 15) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- 16) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- 17) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- 18) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- 19) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- 20) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- 21) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- 22) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- 23) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- 24) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- 25) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
- 26) forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e/o alla prestazione di servizi.

Art.9
Applicazione principi di trasparenza e rotazione

1. Il Comune, qualora non si serva delle convenzioni di cui all'art.1, comma 2 del presente regolamento, e disponga di effettuare l'acquisizione di lavori, beni e servizi con la procedura del cottimo fiduciario/trattativa privata, agisce nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione a favore degli operatori economici presenti nel mercato.
2. Se opportuno e conveniente, la Giunta può stabilire di formare ed utilizzare appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge. Gli elenchi, qualora formati sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.
3. Ciascun Responsabile del procedimento predispone annualmente entro il 30 Novembre l'elenco delle forniture di beni e servizi affidate con cottimo fiduciario/trattativa privata nell'anno precedente, redigendo apposita tabella informativa con i seguenti dati:
 - a) oggetto della fornitura (dettagliando i beni /servizi e le relative quantità);
 - b) data dell'affidamento e durata;
 - c) modalità di aggiudicazione (trattativa tra più concorrenti o affidamento diretto o eventuale rinnovo);
 - d) Indicazione della determina a contrattare e della determina di affidamento;
 - e) Dati dell'affidatario;
 - f) Importo a base di gara;
 - g) Importo di aggiudicazione

Art.10
Procedura per l'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a **40.000** Euro e fino all'importo della soglia comunitaria, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Per i beni e servizi inferiori a **40.000** Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
3. L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

4. L'atto di cottimo deve indicare:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 554/99.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del D.P.R.554/99.

Art.11 ***Verifica della prestazione***

1. I beni e i servizi devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o certificato di regolare esecuzione (per i lavori, secondo l'importo previsto dalla normativa vigente), ed ad attestazione di regolare fornitura (per l'acquisizione di beni e servizi), da parte del Responsabile del procedimento, entro **venti** giorni dall'esecuzione della prestazione da parte del soggetto incaricato. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a **40.000** euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art.12 ***Contabilizzazione dei lavori***

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per il lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.
2. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99
3. Il Responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
4. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art.13

Incarichi professionali, di collaborazione e di progettazione.

1. L'Amministrazione può conferire incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto a quanto previsto dall'art.7, comma 6° del D. L.gs.n.165/2001, e dall'art.110, comma 6 del D.lgs.n.267/2000 e da alcune norme di settore.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art.2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
3. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza, in particolare dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
4. L'amministrazione istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
5. L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
6. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno, compreso quello di progettazione, deve essere preceduto dalla decisione di indirizzo a ricorrere a risorse esterne, fatta eccezione per gli incarichi contenuti nell'importo di 10.000 Euro, affidabili nel limite del budget assegnato a ciascun Responsabile di Area, per l'acquisizione di prestazioni e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, oppure, sempre entro il limite di 10.000 Euro, compresi nell'ambito delle somme a

disposizione per spese tecniche previste nei quadri economici degli interventi di realizzazione di opere pubbliche.

Rimane di competenza del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art.91 del D.Lgs.163/2006 per l'individuazione dell'affidatario degli incarichi tecnici attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

7. Alla Giunta Comunale compete definire l'indirizzo di cui all'art.6, e individuare, nel caso di importi rilevanti, il sistema procedurale da adottare; in particolare per i servizi attinenti le Opere Pubbliche e all'Urbanistica, stabilendo se avvalersi della gara di progettazione, del concorso di progettazione, oppure del concorso di idee.
8. L'Amministrazione affida incarichi di progettazione, direzione lavori o a questi assimilabili in base a quanto previsto dall'art. 91 del Codice dei contratti.
9. Gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a **40.000 euro** e inferiore ai 100.000 Euro, sono affidati a professionisti scelti a seguito di consultazione di almeno cinque soggetti idonei in relazione all'oggetto dell'incarico, mediante la procedura individuata dall'art. 57, comma 6° del codice dei contratti.
10. In casi di particolare urgenza o per circostanza eccezionali, tali da poter recare pregiudizio al processo di realizzazione del lavoro o dell'opera, l'Amministrazione può conferire direttamente incarichi di progettazione, direzione lavori o assimilabili, quando di importo inferiore a 100.000 euro, a soggetti con adeguata esperienza professionale, in relazione all'oggetto dell'incarico.
11. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato stesso. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Responsabile dell'affidamento.

Art .14

Criteri di offerta per la selezione

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso o nella lettera-invito;
 - a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
 - b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione, quali ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
 - c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il budget disponibile per il corrispettivo, espresso nell'avviso o nell'invito.

Art.15
Incarichi per attività socio-culturali, educative e affini

1. Per incarichi peculiari, relativi a prestazioni particolarmente delicate o complesse (ad esempio per l'erogazione di servizi alla persona), nella lettera-invito, nell'avviso o nel bando si potrà prevedere anche il ricorso al colloquio, come strumento di valutazione dei candidati non solo in astratto, sulla base di un esame formale delle esperienze formative e professionali riportate nei curricula, ma anche in concreto.
2. Il colloquio individuale valutativo deve garantire il principio di "par condicio" dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l'affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico.
3. Il colloquio va condotto da un collegio di (almeno) tre componenti idonei ad effettuare la valutazione;
4. Lo strumento del colloquio individuale potrà essere utilizzato quando ritenuto pertinente, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) colloquio integrativo della valutazione del curriculum (in tal caso, preventivamente, si rende nota la ripartizione di punteggio tra curriculum e colloquio),
oppure
 - b) colloquio successivo alla valutazione dei curricula: in tal caso verrà interpellata per il colloquio la rosa dei candidati con il curriculum più qualificato.
5. Per gli incarichi a formatori ed esperti, per la gestione di seminari e corsi di aggiornamento per il personale e per altre figure, si provvede a trattativa privata diretta, "intuitu personae".

Art.16
Incarichi per i servizi legali

1. I servizi legali di cui al punto 25 dell'art. 5 del presente regolamento – Forniture di servizi -, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a 20.000 euro. Per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1, riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - prestazioni notarili;
 - consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Art.17
Forma dei contratti

1. Tutti i contratti per l'esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario fino a 100.000 euro per le forniture di beni e servizi, e fino a 200.000 euro per i lavori, vengono stipulati a mezzo di scrittura privata autenticata.
2. Nei casi di affidamento diretto, per un valore fino a **40.000 euro per le forniture di beni e servizi, e per i lavori**, il contratto è stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata.
3. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l'esercizio di attività professionale, entro i valori della normativa comunitaria in materia di contratti, sono sempre stipulati in forma di scrittura privata.

18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione ovvero ad avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.